



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

AREA AMMINISTRATIVA-AA.GG.-VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Telefono 070 93529207-209-219 - webfax 070 9353260

Codice fiscale/partita IVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

Email: amministrativo@comune.pabillonis.su.it

ORDINANZA N. 7 DEL 27/03/2019

OGGETTO	REGOLAMENTAZIONE DISTRIBUZIONE VOLANTINI, DEPLIANT, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOTIVI DI IGIENE E DECORO
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- La diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un'ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro del paese;
- È uso apporre, all'ingresso delle abitazioni, cassette aperte per la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche a passanti i quali, una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti;
- Il getto di tali carte determina oltre all'inquinamento del suolo anche ingenti spese per l'Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento pioggia;
- Spesso tali carte, trasportate dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane.

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene pubblica compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario contaminato da rifiuti stradali, deiezioni canine ecc.;

RITENUTO

Di dover regolamentare l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
- il D. Lgs. n. 507 del 15/1/1993;
- il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.16 della Legge 689/1981 e in particolare, comma 2;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
 2. E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
 3. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile;
 5. E' consentita, se svolta secondo le previsioni di legge nonché di quelle contenute nella presente ordinanza, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito di questi ultimi nella cassetta della posta o in altro contenitore all'uopo destinato, purché idoneo a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero cadere dalle cassette o dai contenitori stessi;
- La distribuzione, salvo quanto sopra indicato, potrà essere eseguita in tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per i prefestivi e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 19.00;**
6. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima congiuntamente al Comando di P.L. del Comune di Pabillonis, la data e l'ora di inizio e conclusione delle operazioni, il numero degli addetti utilizzati, nonché l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini, mediante consegna a mano o ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.pabillonis.su.it; protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it
 7. L'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito della suddetta preventiva comunicazione e pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
 8. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVERTE

Che trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti nonché per le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della diffusione effettuata in violazione delle disposizioni previste nei precedenti punti da 1 a 7: E' prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00**, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) Per i committenti della distribuzione dei volantini in modo indiscriminato nell'ambito delle manifestazioni di cui al precedente punto 8, in solido con gli autori materiali della diffusione : E' prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00**, oltre al rimborso di eventuali spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Che è demandato al **Settore Affari Generali** l'onere di dare la massima diffusione della presente Ordinanza nelle forme ritenute più efficaci e produttive..

Il Comando di **Polizia Locale e le altre Forze di Polizia**, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

A norma della Legge n. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Area Amministrativa – Affari Generali e Vigilanza, Marco Tuveri;

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Sardegna- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Il Sindaco
Riccardo Sanna
documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

La presente viene inviata:

- All'Albo Pretorio – Sede
- All'Ufficio di Polizia Locale – Sede
- Alla Stazione Carabinieri di Pabillonis
- All'Ufficio Tecnico – Sede
- Alla Questura di Cagliari
- Alla Prefettura di Cagliari